



Servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it

CIG 5476316EE9

Chiarimenti n.15 e n. 16: Referenze bancarie, DURC, servizi analoghi

QUESITO N. 15: “le referenze bancarie sono necessarie e in che modo ottenerle velocemente: basta una lettera della banca??

Inoltre, per quanto riguarda il DURC, può bastare la richiesta?”

RISPOSTA N. 15:

- 1) in merito al DURC: si cita la Circolare INAIL n. 22/2011 la quale recita:
“Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni (calcolati dalla data di rilascio del Codice Identificativo Pratica (CIP), al netto dell’eventuale periodo di sospensione) senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali, si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso.” Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) della Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Decreto del Fare”, la Stazione Appaltante procederà in ogni caso all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. **Il mancato inserimento del DURC nella Documentazione Amministrativa (Plico A) non costituirà pertanto motivo di esclusione dalla gara, contrariamente a quanto specificato nel Disciplinare di Gara”.**
- 2) In merito alle referenze bancarie: La mancata presentazione delle due referenze bancarie richieste in bando porta all’esclusione dalla gara, salvo i casi previsti dall’art.41, comma 3 del D.Lgs:163/2006 che recita:
“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

QUESITO N. 16: “se per il requisito di un fatturato unico di € 200.000,00 su unico cliente, lo stesso possa essere frazionato in più contratti nello stesso anno per il medesimo cliente.”

RISPOSTA N. 16: No, il contratto non può essere frazionato su più contratti. Deve essere verso un unico cliente, per un importo contrattuale unico minimo di 200.000 euro. Non è invece richiesto che sia stato eseguito nel corso di un unico anno.

F.to: Alberto Braggiotti - RUP